

ACCORDO QUADRO

TRA

L'Università degli Studi di Ferrara, Dipartimento di Scienze della Vita e Biotecnologie (di seguito anche Università) codice fiscale 80007370382, con sede in via Savonarola, 9 - Ferrara, CAP 44121, rappresentata dal Rettore Prof. Pasquale Nappi, autorizzato alla stipula del presente Accordo-quadro con delibera del Dipartimento del 4 aprile 2013 e del Consiglio di Amministrazione del 26.06.2013;

E

Allied Community Ataxia Research Foundation (di seguito anche A.C.A.RE.F), in acronimo), codice fiscale 93083690383, con sede legale in Ferrara, Via Compagnoni, 95 c/o Tralli Maria, CAP 44121, rappresentata dal Dott. Domenicali Giampietro, autorizzato alla stipula del presente Accordo-quadro con delibera del Consiglio di Amministrazione del 29.05.2013.

(qui di seguito denominate singolarmente anche "Parte" e congiuntamente anche "Parti"),

PREMESSO CHE:

- A.C.A.RE.F. ha il compito istituzionale di:
 - perseguire fini di solidarietà sociale, tra cui sviluppare attraverso la ricerca scientifica una cura per le patologie legate all'ataxia spinocerebellare di tipo 1 SCA1, ed altre malattie neurodegenerative;
- l'Università:
 - ha competenze nel campo dello studio di malattie neurodegenerative;
- A.C.A.RE.F. e l'Università intendono sviluppare una collaborazione nei set-



tori riguardanti:

- terapia genetica delle eredoatassie e di altre malattie neurodegenerative.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1 - Premesse

Le premesse fanno parte integrante del presente Accordo-quadro.

Articolo 2 - Oggetto dell'Accordo

2.1 A.C.A.RE.F. e l'Università istituiscono un rapporto di collaborazione nell'ambito dei settori connessi con la ricerca

2.2 Il rapporto di collaborazione riguarderà attività di studio, ricerca e didattica, relativamente a tematiche di interesse congiunto.

2.3 A.C.A.RE.F. potrà mettere a disposizione dell'Università risorse finanziarie per lo svolgimento di attività di formazione e ricerca, per esempio: borse di studio, assegni di ricerca, borse di dottorato, tirocini, contratti di ricerca.

2.4 Nel quadro dei progetti sviluppati in esecuzione del presente Accordo, saranno promosse iniziative per la organizzazione di eventi finalizzati alla diffusione ed alla divulgazione delle conoscenze scientifiche del settore (seminari, workshop, convegni, ecc).

Articolo 3 - Attuazione dell'Accordo

3.1 Il presente Accordo verrà attuato dalle Parti mediante successive convenzioni specifiche relative a tematiche ed attività di volta in volta concordate.

3.2 Le convenzioni di cui al precedente comma, disciplineranno i contenuti e gli obiettivi delle attività, gli obiettivi scientifici e tecnologici, le modalità di realizzazione e finanziamento, l'individuazione dei referenti, delle risorse e dei mezzi strumentali necessari, l'organizzazione del lavoro, nonché modalità di utilizzo delle conoscenze e dei risultati acquisiti.

Art. 4 - Oneri finanziari

4.1. Il presente Accordo non comporta oneri finanziari a carico delle Parti. Gli eventuali oneri saranno determinati nei singoli accordi attuativi di cui all'art. 3 che individueranno la/e struttura/e organizzativa/e di ciascuna Parte alla quale/alle quali detti oneri saranno imputati, previa verifica della sussistenza e disponibilità dei corrispondenti fondi.

Articolo 5 - Modifiche

Il presente Accordo potrà essere modificato ed esteso nei suoi contenuti, in qualunque momento, previo accordo scritto tra le Parti.

Articolo 6 - Proprietà. Diffusione delle informazioni

6.1 I diritti patrimoniali sulle cognizioni, le invenzioni, i prototipi, il software, le metodiche, le procedure, i data base e ogni altro prodotto d'ingegno risultanti dal lavoro di ricerca comune appartengono alle Parti in rapporto al contributo inventivo-creativo apportato dalle stesse, salvi i diritti morali di coloro i quali hanno svolto l'attività di ricerca.

6.2 L'eventuale brevettazione dei risultati conseguiti in comune sarà oggetto di separato accordo tra le Parti, previamente sottoposto all'approvazione dei rispettivi Organi competenti; in tal caso, le eventuali pubblicazioni saranno subordinate all'espletamento di tutte le procedure atte alla protezione brevettuale dei risultati.

6.3 I risultati della ricerca e degli studi svolti in collaborazione secondo lo spirito della presente intesa avranno carattere riservato e potranno essere divulgati e utilizzati da ciascuna Parte, in tutto o in parte, con precisa menzione della collaborazione oggetto della presente intesa e previo assenso dell'altra Parte.

6.4 Qualora le Parti intendano pubblicare su riviste nazionali e internazionali



risultati delle ricerche in oggetto o esporli o farne uso in occasione di congressi, convegni, seminari o simili, concorderanno i termini e i modi delle pubblicazioni e, comunque, saranno tenute a citare l'intesa nell'ambito della quale è stato svolto il lavoro di ricerca.

6.5 È consentito a ciascuna delle Parti di utilizzare, esclusivamente per uso interno, documenti, cognizioni e quant'altro scaturisca dalle attività oggetto del presente Accordo.

Articolo 7 - Coperture assicurative e sicurezza

7.1 Ciascuna parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù del presente Accordo, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività.

7.2 Il personale di entrambe le parti contraenti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente Accordo, nel rispetto reciproco della normativa per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 s.m.i. osservando in particolare gli obblighi di cui all'art. 20 del Decreto citato.

7.3 Gli impegni e i rapporti tra le parti ai fini specifici ed esclusivi in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro di cui al D. lgs 81/2008 e s.m.i. verranno disciplinati nei singoli accordi attuativi di cui all'art. 3.

Articolo 8 – Recesso o scioglimento

8.1 Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione ovvero di scioglierla consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare con raccomandata a.r. o P.E.C..

8.2 Il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso.

8.3 Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l'avvenire e non incidono sulla parte di Convenzione già eseguita.

8.4 In caso di recesso unilaterale o di scioglimento le Parti concordano fin d'ora, comunque, di portare a conclusione le attività in corso e i singoli accordi attuativi già stipulati alla data di estinzione della Convenzione, salvo quanto eventualmente diversamente disposto negli stessi.

Articolo 9 - Risoluzione delle controversie

9.1 Le Parti si impegnano a risolvere in maniera amichevole eventuali controversie relative alla interpretazione od esecuzione del presente Accordo.

9.2 In caso di controversia non risolta in maniera amichevole, sarà competente il Foro di Ferrara.

Articolo 10 - Trattamento dei dati

Nell'ambito delle attività oggetto del presente Accordo, le Parti si danno atto che il trattamento dei dati avverrà nel rispetto delle vigenti disposizioni di cui al D.Lgs. 196/03.

Articolo 11 - Entrata in vigore e durata

11.1 Il presente Accordo entrerà in vigore dalla data di sottoscrizione e avrà durata di 3 anni. Potrà essere rinnovato mediante scambio di lettere (raccomandata A/R o P.E.C.) da inviarsi almeno 3 mesi prima della scadenza.

11.2 La cessazione degli effetti giuridici del presente Accordo non comporta la cessazione degli effetti giuridici delle successive convenzioni di attuazione che verranno stipulate tra le Parti ai sensi dell'art. 3.

Articolo 12 - Registrazione ed imposte di bollo

12.1 Il presente Accordo, redatto sotto forma di scrittura privata, in due originali, uno per ciascuna delle due Parti, sarà registrato soltanto in caso d'uso con



spese a carico della Parte che effettua la registrazione.

12.2 L'imposta di bollo, a cui è soggetto sin dall'origine, è a carico di entrambe le Parti, ciascuna per la copia di propria pertinenza.

Ferrara, 08-07-2013

Università degli Studi di Ferrara
Il Rettore
Prof. Pasquale Nappi



A.C.A.RE.F. Onlus
il Presidente
Dott. Giampietro Domenicali

A handwritten signature in cursive script, reading "Giampietro Domenicali", written over a dotted line.